

Legge regionale 17 dicembre 1992, n.55

**Procedure per l'individuazione dei siti di cava e discarica necessari alla realizzazione delle opere pubbliche e per l'utilizzo prioritario delle materie prime secondarie**

ARTICOLO 1

(Finalita' della legge)

1. Al fine di contemperare le esigenze connesse alla esecuzione delle opere pubbliche inerenti la provvista dei materiali da costruzione e la collocazione di quelli di risulta, con la necessita' di non compromettere le esigenze generali di tutela ambientale e di pianificazione di settore, in stretta correlazione con il piano regionale delle attivita' estrattive, o col regime transitorio ad esso antecedente, la presente legge disciplina procedure specifiche per l'individuazione di siti di cava, in deroga alla vigente disciplina regionale in materia di attivita' estrattive, di cui alla LR 30 aprile 1980, n. 36 e successive modificazioni.

Allo scopo di favorire il riutilizzo delle materie prime secondarie nell'esecuzione di opere pubbliche sono specificate, secondo la seguente disciplina di attuazione, le azioni regionali previste all'art. 8 della LR 19 agosto 1988 n. 60 "Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti".

ARTICOLO 2

(Individuazione dei siti cava e discarica nella progettazione di opere pubbliche)

1. Sono soggette alla presente legge le opere pubbliche la cui esecuzione e' sottoposta a:

- a) intese di cui all'art. 81 DPR n. 616/1977; accordi di programma tra Stato e Regione di cui all'art. 27, L. n. 142/1990 e conferenze di servizi tra Stato e Regione di cui all'art. 14, L. n. 241/1990;
- b) approvazione da parte della Giunta Regionale del progetto stesso per fabbisogni di materiali di cava superiori a 300.000 mc;
- c) approvazione da parte di altri soggetti istituzionali per fabbisogni di materiali di cava superiori a 300.000 mc:
  - nel caso di opere pubbliche l'approvazione del cui progetto comporti contestuale variante allo strumento urbanistico;
  - nel caso di richiesta da parte dei soggetti medesimi.

2. I progetti proposti all'approvazione devono essere corredati da un elaborato che individui, con riferimento alle diverse fasi di attuazione dell'intervento:

- a) le fonti di approvvigionamento dei materiali per quantita' e

qualita' ritenuti necessari, nonche' le condizioni di utilizzazione degli stessi, secondo le seguenti priorita':

- 1) utilizzazione, anche parziale, di materie prime secondarie classificate tali ai sensi della normativa vigente nonche' di materiali di risulta derivanti indirettamente dallo sfruttamento delle cave;
  - 2) utilizzazione di materie prime derivanti da attivita' estrattive, in essere o di nuova apertura, ove risulti dimostrata l'indisponibilita' sul mercato di materie prime secondarie, ovvero l'inidoneita' tecnica o l'eccessiva onerosita' delle stesse rispetto alle corrispondenti materie prime.
- b) Le soluzioni relative al collocamento dei materiali inerti di risulta che non trovino riutilizzazione nell'ambito dell'opera da realizzare secondo le seguenti priorita':
- 1) destinazione al riutilizzo quali materie prime secondarie ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia;
  - 2) utilizzazione ai fini della realizzazione di progetti di recupero e sistemazione ambientale;
  - 3) stoccaggio definitivo in discariche di seconda categoria di tipo A, autorizzazione ai sensi dell'art. 7, terzo comma, della LR 13 novembre 1984, n. 65.

3. Qualora risulti motivata la necessita' di utilizzazione di materie prime derivanti da attivita' estrattive, e documentato che la stessa esuberi, per quantita' e qualita', i limiti temporali o da estensione previsti per le cave di prestito all'art. 8 della LR 30 aprile 1980, n. 36, nonche' la disponibilita' dei giacimenti in esercizio e la potenzialita' delle aree destinate ad attivita' estrattive negli SU vigenti e nel piano regionale delle attivita' estrattive, tenuto conto della ordinata situazione del mercato locale, il progetto dell'opera pubblica dovra' essere corredato dal progetto specifico per il reperimento di nuovi siti di cava.

4. L'approvazione del suddetto progetto di localizzazione dei nuovi siti di cava da parte della Regione secondo la procedura prevista all'art. 4, costituisce condizione preliminare per l'approvazione dei progetti dell'opera pubblica.

5. Il progetto di cui al terzo comma contiene:

- a) l'indagine dei siti di cava potenziali con specificazione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, nonche' della destinazione d'uso in atto e in previsione;
- b) l'ipotesi di dimensionamento degli stessi siti in funzione del ciclo complessivo di utilizzo, esclusivamente connesso alla esecuzione dell'opera; dovra' comunque essere fornita dimostrazione della potenzialita' complessiva della cava;
- c) le motivazioni per la scelta del sito, comprese la

- specificazione e/o certificazione delle caratteristiche qualitative dei materiali di cava da utilizzare e quindi dell'idoneità di questi ultimi alla realizzazione proposta;
- d) gli elaboratori progettuali previsti dall'art. 4 della Legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e succ. mod.;
  - e) le destinazioni d'uso finali comprensive delle risistemazioni paesaggistiche e ambientali, dei tempi e delle modalità relative e della spesa a tal fine ritenuta necessaria;
  - f) la priorità per la scelta del sito deve tener conto della vicinanza dall'opera.

6. Il progetto deve essere corredato da pareri e dalle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale e della salute dei cittadini, se necessarie a norma della legislazione vigente.

### ARTICOLO 3

(Opere pubbliche di interesse statale)

1. La Regione, anche nella espressione dei pareri di competenza o nella stipulazione di convenzioni relative ad opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali e nell'espressione del parere previsto all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 sulla compatibilità ambientale dei progetti di massima delle opere individuate con DPCM 10 agosto 1988, n. 377, si attiene alle norme contenute nella presente legge.

### ARTICOLO 4

(Conferenza dei servizi)

1. Quando nell'ambito della progettazione di un'opera pubblica sia richiesta l'approvazione, ai sensi dell'art. 2, del progetto di localizzazione dei nuovi siti di cava, e' indetta dalla Giunta Regionale, previa autorizzazione del Consiglio Regionale con riferimento agli elementi di valutazione di cui all'art. 2 quinto comma, lett. a) e b), una conferenza di servizi per l'esame contestuale del progetto, corredato dai pareri e dalle autorizzazioni di cui all'articolo 2, sesto comma, da parte di tutte le amministrazioni interessate. L'atto di autorizzazione del Consiglio Regionale puo' accogliere i siti proposti o indicare siti alternativi. Per tali siti l'autorizzazione abilita il soggetto proponente il progetto dell'opera pubblica ad esercitare la ricerca ai sensi dell'art. 7, della Legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e succ. mod. ai fini del completamento della redazione del progetto di cava.

2. La conferenza e' convocata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Le determinazioni concordi di tutte le amministrazioni che partecipano alla conferenza, nonche' il verificarsi delle condizioni di assenso presunto previste dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tengono luogo

dei pareri e nulla - osta di tutte le autorità invitate.

3. Sulla base delle determinazioni concorsi, ai sensi del comma precedente, di tutte le amministrazioni invitate, la Giunta regionale approva il progetto e rilascia l'autorizzazione all'escavazione.

4. Qualora in sede di conferenza non si realizzi unanimità di consensi, o non si verifichino le condizioni di assenso presunto previsto dall'articolo 14, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Giunta regionale propone l'approvazione o meno del progetto di cava al Consiglio regionale, dopo averlo corredato delle altre autorizzazioni o pareri eventualmente necessari in relazione al sito prescelto. In caso di approvazione del progetto da parte del Consiglio, l'autorizzazione alla relativa escavazione è rilasciata dalla Giunta regionale. Il diniego di approvazione comporta parere sfavorevole sul proposto progetto di opera pubblica. Qualora il progetto venga respinto dal Consiglio regionale, la Giunta regionale deve proporre al Consiglio, anche sulla base di elementi emersi nella conferenza dei servizi, ulteriori siti sui quali riavviare la procedura ai sensi del primo comma.

#### ARTICOLO 5

(Efficacia dei progetti per l'individuazione dei nuovi siti di cava necessari alla esecuzione di OOPP.)

1. Per l'efficacia dei progetti di cui ai precedenti articoli si applica l'art. 8, commi 4 e 5, della LR n. 36/80 e successive modificazioni, sulle cave di prestito, derogando ai limiti di tempo e di estensione ivi previsti.

2. L'approvazione del progetto consente l'applicazione delle procedure coattive di cui all'art. 45 del RD 29-7-1927, n. 1443 in caso di inerzia del proprietario del suolo, assegnando congruo termine ai sensi del citato art. 45.

#### ARTICOLO 6

(Autorizzazioni)

1. L'autorizzazione a coltivare le cave, comprese nei progetti approvati secondo il combinato disposto dagli artt. 2 e 4, è concessa per gli effetti della LR 30 aprile 1980, n. 36 e successive modificazioni, esclusivamente ai fini dell'utilizzazione del materiale per l'opera pubblica in funzione della quale  
è stato approvato il progetto e nei limiti quantitativi e qualitativi risultanti dal progetto stesso.

2. La coltivazione delle cave per fini diversi da quelli di cui al primo comma è punita con le sanzioni previste all'art. 17 della LR n. 36/1980 in mancanza di prescritta autorizzazione.

## ARTICOLO 7

(Occupazione temporanea del sito di cava e discarica per la realizzazione dell'opera pubblica)

1. L'adozione dei provvedimenti previsti dal capo primo del Titolo secondo della legge 25 giugno 1865, n. 2359 in relazione alle opere di cui alla presente legge, compete al Presidente della Giunta Regionale.

## ARTICOLO 8

(Collaudi)

1. L'approvazione del collaudo delle opere pubbliche di cui alla presente legge e' effettuato previa approvazione del collaudo relativo alle opere di sistemazione paesaggistica ed ambientale riguardanti:

- a) i siti di collocamento dei materiali inerenti di risulta di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), punto 2;
- b) i siti di cava di cui all'art. 2, comma 5, lett. e).

## ARTICOLO 9

(Catalogo regionale delle materie prime secondarie)

1. E' istituito presso la Giunta regionale il "Catalogo regionale delle materie prime secondarie e dei materiali di risulta derivanti dallo sfruttamento delle cave" ai fini di favorirne l'utilizzo per la esecuzione di opere pubbliche.

2. Il catalogo comprende:

- le materie prime secondarie, individuate in relazione alla loro specifica provenienza e destinazione ai sensi del Decreto Ministro dell'Ambiente 26-1-1990 e successive modificazioni, e per le quali sia stata adottata Deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 3 della LR 19 agosto 1988 n. 60, nonche' i materiali di risulta derivanti dallo sfruttamento delle cave, per i quali sia disponibile adeguata documentazione sulle caratteristiche chimico - fisico - meccaniche che ne permettano le caratteristiche ai fini dell'impiego nella realizzazione di opere pubbliche.

3. Il catalogo viene pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

4. L'organizzazione e la gestione tecnica del Catalogo e' di competenza della Giunta regionale che a questo scopo puo' avvalersi dell'Agenzia regionale "Regione Recupero Risorse" costituita con LR 22-3-1990 n. 19 ai sensi dell'art. 10 della LR 19-8-1988 n. 60.

## ARTICOLO 10

(Capitolati)

1. I capitolati relativi ad opere pubbliche per le quali sia prevista in sede progettuale l'utilizzazione di materie prime secondarie e degli altri materiali compresi nel catalogo di cui all'art. 9 sono integrati a cura delle Amministrazioni interessate sulla base delle eventuali specifiche prescrizioni tecniche previste nello stesso catalogo.

2. Il deposito degli atti progettuali definitivi e di collaudo presso l'Autorita' competente all'approvazione dell'opera pubblica garantisce la gestione e conservazione della stessa opera secondo le prescrizioni concernenti la messa in opera e sistemazione finale dei materiali di cui al catalogo istituito ai sensi dell'art. 9.

## ARTICOLO 11

(Agenzia regionale "Regione Recupero Risorse")

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 10 della LR 19 agosto 1988 n. 60, l'Agenzia regionale "Regione Recupero Risorse", costituita con LR 22-3-1990 n. 19, nell'esercizio dei compiti istitutivi in materia di commercializzazione delle materie prime secondarie, assicura adeguata informazione e documentazione dei soggetti interessati alle disposizioni della presente legge e offre servizi, su richiesta degli stessi soggetti, sulle disponibilita' del mercato delle materie prime secondarie e dei materiali di risulta derivanti dallo sfruttamento delle cave con particolare riferimento alle quantita', alle caratteristiche fisico - chimiche e merceologiche ai prezzi correnti ed ai siti di produzione e di utilizzo.

## ARTICOLO 12

La presente legge si applica anche alle opere indicate nell'art. 1 in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.